

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI IRLANDESI (CISIRL)

TRA

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/4/2021;

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Luigi Dei, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/4/2021;

L'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Fabrizio Micari, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/5/2021;

L'Università degli Studi di Sassari, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Gavino Mariotti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/4/2021;

nel seguito congiuntamente definite "parti",
convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURE AFFERENTI AL CENTRO

Tra le "Università", rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si costituisce, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e delle disposizioni, di rango statutario e regolamentare, vigenti presso ciascuna delle istituzioni aderenti, il Centro Interuniversitario di Studi Irlandesi (CISIRL), nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

All'atto della costituzione afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
- per l'Università degli Studi di Firenze: Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia (FORLILPSI)
- per l'Università degli Studi di Palermo: Dipartimento di Scienze Umanistiche
- per l'Università degli Studi di Sassari: Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS)

L'adesione di altri Dipartimenti delle Università convenzionate potrà avvenire previa richiesta al Comitato Direttivo del Centro.

ART. 2 - SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai soli fini organizzativi e amministrativi, sede del centro, per i primi tre anni a partire dalla stipula della presente convenzione, sarà il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Torino. Alla scadenza dei tre anni, la sede amministrativa del Centro verrà trasferita presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e

Psicologia (FORLILPSI) dell'Università degli Studi di Firenze.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale tecnico-amministrativo del loro organico.

Ogni qualvolta si renda necessaria la presenza presso la sede amministrativa dei referenti di ciascuna Università aderente, i costi per raggiungere la stessa saranno sostenuti autonomamente dagli Atenei aderenti.

ART. 3 - FINALITÀ DEL CENTRO

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica e il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Le finalità del Centro sono:

- a) promuovere la ricerca scientifica nel campo letterario, linguistico, artistico, culturale e storico relativamente alla Repubblica d'Irlanda, all'Irlanda del Nord e all'Irlanda della diaspora;
- b) promuovere la didattica universitaria nell'ambito delle scienze letterarie e filologiche, eventualmente tramite seminari, lezioni congiunte e collettive;
- c) fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, nonché da sede di diffusione culturale e divulgativa, anche attraverso iniziative di Public Engagement e di interazione col territorio;
- d) fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all'Università, italiani e stranieri, interessati alla ricerca nell'ambito della cultura irlandese, allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l'obiettivo di incrementare gli sbocchi occupazionali per giovani laureati e studiosi in formazione, anche attraverso l'eventuale organizzazione di tirocini extracurricolari;
- e) promuovere i risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni (monografie, edizioni critiche, traduzioni annotate, atti di convegni, giornate di studio, seminari, etc...), organizzazione di e/o partecipazione a convegni, simposia, attività seminariali, eventi culturali e mostre.

Tali fini sono perseguiti:

- a) mediante eventuali finanziamenti – anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) – per lo svolgimento di progetti di ricerca;
- b) mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, divulgative e di Terza Missione;
- c) attraverso la proposta e la progettazione di iniziative di alta formazione – in Italia e all'estero - nell'ambito delle discipline sopra menzionate;
- d) mediante l'apertura di canali di collaborazione con istituzioni nazionali ed estere e con il mondo dell'imprenditoria privata.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.

L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, nel quale vengano indicati i Dipartimenti partecipanti.

Possono anche aderire docenti, ricercatrici, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro.

Possono inoltre partecipare alle attività del Centro ed eventualmente essere nominati quali membri del Comitato Scientifico, studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate all'Art. 3.

Le adesioni individuali e le collaborazioni sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo.

ART. 5 - ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

- il Direttore
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

ART. 6 - IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e le ricercatrici /i ricercatori, afferenti al Dipartimento sede amministrativa, che abbiano optato per il regime a tempo pieno.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica tre anni. In corrispondenza con il trasferimento della sede amministrativa, il Comitato Direttivo provvederà all'elezione di un Direttore afferente presso il nuovo Dipartimento sede amministrativa, di cui al precedente art. 2.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispose, ove opportuno, il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispose la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza del Centro;
- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente;
- nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici.

Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento.

ART. 7 - IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione, programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito dai rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti al Centro, in numero eguale per ciascun Ateneo, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.

Eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate dalle singole Università aderenti all'Università sede amministrativa del Centro.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati;
- nomina i componenti del comitato Scientifico;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro;
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali e di collaborazione su parere del Comitato Scientifico;
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
- propone il rinnovo del Centro per i 6 anni successivi da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno; va trasmessa ai componenti a mezzo posta elettronica istituzionale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza dove il termine può essere abbreviato a giorni tre.

I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti da uno dei docenti componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

ART. 8 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è costituito dai membri del Comitato Direttivo, che ne fanno parte di diritto, da eventuali altri soggetti afferenti ai Dipartimenti aderenti e da studiosi, professionisti e altri soggetti di rilevanza internazionale e di chiara fama in relazione agli ambiti di competenza del Centro che collaborano con le attività del Centro, designati dal Comitato Direttivo in numero non superiore alla metà dei membri totali dell'organo.

Il Comitato scientifico è nominato con provvedimento del Direttore del Centro, resta in carica per 3 anni e può essere confermato per un uguale periodo di tempo.

Al Comitato scientifico, è attribuita una funzione essenzialmente consultiva, di supporto scientifico e strategico nella pianificazione delle attività del Centro, incluse l'organizzazione di convegni e seminari, l'adesione a progetti di ricerca, nonché la progettazione di percorsi di formazione extracurricolare.

ART. 9 - BENI INVENTARIABILI

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.

Il materiale inventariabile acquistato e concesso in uso al Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.

Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito, per il tramite degli Atenei aderenti, beni anche da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Centro potrà redigere un elenco riepilogativo annuale dei beni ricevuti in uso al fine di avere una situazione aggiornata delle risorse materiali a propria disposizione.

In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle Università convenzionate la futura destinazione delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni mobili.

ART. 10 - FINANZIAMENTO DEL CENTRO

Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:

- dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- eventuali donazioni e liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di progetti specifici. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti

interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

ART. 11 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Il Centro può svolgere programmi di ricerca, formazione (extracurricolare) e divulgazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.

Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

ART. 12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 13 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Università dovranno scambiarsi i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto a entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione sia agli infortuni sia ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto e annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

ART. 15 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di sei anni, rinnovabile di sei anni in sei anni con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Comitato Direttivo del Centro e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

È in ogni momento ammesso il recesso di ciascuna delle Università partecipanti previa disdetta da inviare al Direttore del Centro e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di sei mesi.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

ART. 16 - CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CENTRO

Il Centro è sciolto anticipatamente, su proposta del Comitato Direttivo, con delibera degli Organi di Governo dell'Ateneo sede amministrativa, nei seguenti casi:

- anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- mancanza di risorse finanziarie;
- il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la mancata disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- quando gli Organi Accademici ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ART. 18 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti e a Professoressa/Professori e Ricercatrici/Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Il Comitato Direttivo valuta l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di accordi specifici.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

ART. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza del foro individuato in base alla legge.

ART. 21 - SPESE E ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e, pertanto, viene sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Atenei stipulanti; essa entra in vigore a partire dalla data della sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario.

L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell'Università sede Amministrativa. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 20 (venti) giorni dalla stipula della presente Convenzione le Università, che non abbiano già individuato all'atto dell'adesione il Responsabile scientifico di cui all'art. 7 c. 1, provvedono con proprio provvedimento alla relativa nomina.

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla formalizzazione dell'ultima nomina, i Responsabili scientifici individuati dalle singole Università a formare il Comitato Direttivo, si riuniscono, anche per via telematica, al fine di eleggere il Direttore del Centro.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro e ogni altra disposizione normativa in materia.

Il RETTORE Prof. Luigi DEI – Università degli Studi di Firenze

Il RETTORE Prof. Fabrizio MICARI– Università degli Studi di Palermo

Il RETTORE Prof. Gavino MARIOTTI – Università degli Studi di Sassari

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E 21 DEL D.LGS. 82/2005